



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA'
AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA'
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

IL DIRETTORE GENERALE

***Avviso pubblico per la selezione di proposte progettuali da parte delle reti di imprese del settore
olivicolo-oleario***

VISTO il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati e che abroga i Regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/07 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il Regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 639/2013 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento;

VISTO il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 193/1 dell'1 luglio 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricoli e forestali e nelle zone rurali e che abroga il Regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

VISTO il Decreto-Legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 aprile 2009, n. 33 recante "Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario" e s.m.i.;

VISTO il Decreto-Legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia";

VISTA la Legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015);

VISTO il Decreto Ministeriale 24 novembre 2014, n. 86483, recante "Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola e loro associazioni, nonché di adeguamento delle organizzazioni di produttori già riconosciute";

VISTO il Decreto Ministeriale 18 novembre 2014, n. 6513 recante "Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 1307/2013 del parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013";



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA'
AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA'
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

VISTO il Decreto Ministeriale 26 febbraio 2015, n. 1420 recante “Disposizioni modificative ed integrative del decreto ministeriale 18 novembre 2014 di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013”;

VISTO il Decreto-Legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito con modificazioni dalla Legge 2 luglio 2015, n. 91 recante “Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali” ed in particolare l’art. 4;

VISTO il Decreto Ministeriale 20 marzo 2015, n. 1922 recante “Ulteriori disposizioni relative alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020”;

VISTO il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 22 luglio 2016 n. 3048 recante “Disposizioni urgenti per il recupero del potenziale produttivo e competitivo del settore olivicolo-oleario”;

VISTO il Piano di settore olivicolo-oleario 2016 approvato in sede di Conferenza Stato-Regioni il 24 marzo 2016;

CONSIDERATA la necessità di agevolare le reti di impresa nel settore olivicolo-oleario impegnate nella realizzazione di un programma comune di investimenti con il fine di migliorare la sostenibilità economica e la competitività delle aziende, favorire l’aggregazione delle imprese e la condivisione di obiettivi e programmi comuni, migliorare la commercializzazione al fine di valorizzare la qualità dell’olio, soprattutto in termini di prezzo, stimolare l’innovazione e la diffusione di buone pratiche nelle fasi di commercializzazione del prodotto.

D E C R E T A

Art. 1

(Campo di applicazione e finalità)

1. Il presente Decreto definisce le modalità per la realizzazione di interventi volti a raggiungere gli obiettivi di cui al comma 1 lett. a) dell’art. 1 del Decreto interministeriale 22 luglio 2016 n. 3048.
2. Le iniziative da finanziare sono volte ad agevolare le reti di impresa, costituite nel settore olivicolo, per la realizzazione di investimenti coerenti con l’obiettivo del “Fondo per sostenere la realizzazione del piano di interventi nel settore olivicolo-oleario”.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente Decreto si intende per:
 - a. “Contratto di rete”: uno strumento giuridico, introdotto nell’ordinamento italiano e disciplinato dalla Legge 9 aprile 2009, n. 33 e s.m.i. che consente alle aggregazioni di imprese di instaurare



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA'
AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA'
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

tra loro una collaborazione organizzata e duratura, mantenendo la propria autonomia e la propria individualità;

- b. "Agricoltore in attività": gli agricoltori singoli o associati in possesso dei requisiti di cui all'art. 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013, degli artt. 10 e ss. del Reg. (UE) n. 639/2014, dell'art. 3 del Decreto Ministeriale 18 novembre 2014 n. 6513, dell'art. 1 del Decreto Ministeriale 26 febbraio 2015 n. 1420 e dell'art. 1, comma 1 del Decreto Ministeriale 20 marzo 2015 n. 1922;
- c. "Piccole e medie imprese": le imprese che soddisfano i criteri di cui all'allegato I del Reg. (UE) n. 702/2014 attive nella fase della trasformazione e della commercializzazione della filiera olivicola;
- d. "Giovane agricoltore": una persona di età non superiore a 40 anni alla data di presentazione della proposta progettuale, che possiede adeguate qualifiche e competenze professionali e che si insedia per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda, come definito all'articolo 2, punto 34 del Regolamento (UE) n. 702/2014;
- e. "Organizzazioni di produttori": le organizzazioni riconosciute ai sensi delle disposizioni di cui alla parte II, Titolo II, Capo III, art. 152 del Reg. (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e del Decreto Ministeriale 24 novembre 2014 n. 86483;
- f. "Programma di intervento": la proposta progettuale articolata con riferimento alle singole attività finanziabili;
- g. "Organo comune": soggetto incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti alla rete l'esecuzione del contratto di rete o di singole parti o fasi dello stesso.

Art. 3
(Soggetti beneficiari e requisiti)

- 1. I soggetti beneficiari degli interventi del presente avviso sono le reti di imprese, costituite e/o costituite ai sensi della vigente normativa comunitaria e nazionale, promosse e composte da:
 - a. agricoltori in attività;
 - b. piccole e medie imprese.
- 2. Le reti di impresa non ancora costituite al momento della presentazione della domanda di partecipazione devono sottoscrivere il contratto di rete ai sensi della Legge n. 33/2009 e s.m.i., entro sessanta giorni dalla pubblicazione, sul sito web istituzionale www.politicheagricole.it, del decreto di approvazione graduatoria.
- 3. I soggetti beneficiari devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a. essere costituite da almeno cinque imprese agricole singole o associate;
 - b. avere la maggioranza numerica delle imprese, costituenti la rete, rappresentata da aziende agricole;
 - c. non essere presenti in più reti partecipanti al presente avviso;



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA'
AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA'
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

- d. risultare autonome tra di loro ai sensi della disciplina comunitaria e nel rispetto della definizione di PMI. Non sono pertanto ammissibili, nella stessa aggregazione, le imprese che risultino tra di loro associate o controllate ai sensi dell'art. 2359 c.c.
4. Non sono ammissibili i programmi di intervento presentati da reti costituenti e/o costituite le cui imprese, alla data di presentazione:
 - a. sono "imprese in difficoltà" ai sensi dell'art. 2, punto (14) del Reg. (UE) 702/2014;
 - b. non hanno depositato il proprio bilancio presso la competente Camera di Commercio nell'ultimo anno finanziario;
 - c. sono destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.
5. I requisiti di cui ai commi 3 e 4 possono essere dimostrati anche con autocertificazioni ai sensi del D.P.R. n. 445/2000; nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni previste dall'art. 76 del suddetto D.P.R. n. 445/2000. Su istanza del Ministero, il richiedente dovrà esibire la relativa documentazione, anche contabile.

Art. 4

(Obiettivi dell'intervento ed attività finanziabili)

1. Il presente Decreto intende agevolare le reti di impresa nel settore olivicolo-oleario impegnate nella realizzazione di un programma comune di investimenti, con il fine di:
 - a. migliorare la sostenibilità economica e la competitività delle aziende;
 - b. favorire l'aggregazione delle imprese e la condivisione di obiettivi e programmi comuni;
 - c. migliorare la commercializzazione al fine di valorizzare la qualità dell'olio;
 - d. favorire l'innovazione e la sostenibilità nelle fasi di commercializzazione del prodotto finito.
2. Sono ammissibili, conformemente a quanto previsto dall'art. 17 del Reg. (UE) n. 702/2014, le seguenti spese per:
 - a. il miglioramento di beni immobili destinati alla commercializzazione del prodotto finito;
 - b. l'acquisto o il noleggio, con patto di acquisto, di macchinari e attrezzature per il magazzinaggio e la commercializzazione del prodotto finito;
 - c. l'acquisizione e lo sviluppo di programmi informatici e l'acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali.
3. Non sono ritenuti ammissibili i costi di cui ai paragrafi 6, 7 ed 8 dell'art. 17 del Reg. (UE) n. 702/2014.
4. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile, salvo qualora non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull'IVA.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA'
AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA'
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

5. Gli investimenti sono conformi alla legislazione dell'Unione e dello Stato membro interessato in materia di tutela ambientale. Per gli investimenti che richiedono una valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE, i contributi sono concessi a condizione che il programma di intervento sia stato oggetto di tale valutazione e abbia ottenuto l'autorizzazione prima della data di concessione del contributo, come previsto all'art. 17 del Reg. (UE) n. 702/2014.

Art. 5

(Presentazione del programma di intervento)

1. Il programma di intervento deve contenere pena l'esclusione la seguente documentazione:
- domanda di partecipazione (Allegato 1) compilata e firmata dall'organo comune o, qualora non sia previsto nel contratto di rete, dal soggetto a cui è stato conferito mandato con rappresentanza (Allegato 1 bis), unitamente alle dichiarazioni sostitutive sottoscritte da tutti i soggetti aderenti alla costituenda e/o costituita rete (Allegati 2, 2 bis e 2 ter), corredata dai seguenti allegati:
 - copia del contratto di rete, in caso di rete già costituita;
 - dichiarazione di impegno, sottoscritta dai legali rappresentanti dei soggetti partecipanti alla costituenda rete, a costituirsi entro 60 giorni dalla data pubblicazione del decreto di approvazione graduatoria sul sito web istituzionale www.politicheagricole.it. In tale dichiarazione è indicato l'organo comune o il soggetto a cui è stato conferito mandato con rappresentanza.
- In caso di incompletezza o irregolarità della documentazione di cui sopra, le autorità competenti assegnano al proponente un termine non superiore a dieci giorni perché sia resa, integrata o regolarizzata la documentazione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il proponente è escluso dalla procedura.
- descrizione del programma di intervento redatta in conformità alle indicazioni di cui agli allegati 3 e 3 bis.
2. La documentazione, di cui al precedente comma, deve pervenire unitamente agli allegati, pena l'esclusione mediante corriere espresso o raccomandata A/R o a mano, in plico chiuso e sigillato, timbrato e firmato dal legale rappresentante su tutti i lembi, con l'indicazione del mittente e della seguente dicitura "NON APRIRE - Avviso pubblico per la selezione di proposte progettuali da parte delle Reti di imprese del settore olivicolo-oleario", entro e non oltre le ore 17.00 del 3 maggio 2017, al seguente indirizzo:

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione Generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - Ufficio PQAI II - Via Venti settembre, n. 20 - 00187 ROMA.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA'
AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA'
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

3. I documenti, di cui al precedente comma 1 devono pervenire in originale ed in formato elettronico “.pdf” non modificabile e “.word” o “.odt”, su supporto usb, cd o dvd. Il supporto contenente il formato elettronico dei documenti sopraindicati è inserito nel plico.
4. Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente, restando esclusa ogni responsabilità del Ministero per mancato o tardivo recapito del plico stesso o per eventuali disguidi postali comunque imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore. Non saranno in alcun caso prese in considerazione le domande pervenute oltre tale termine, anche se spedite entro il termine di scadenza sopra indicato.
5. I modelli di domanda ed i relativi allegati sono scaricabili dal sito web istituzionale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali www.politicheagricole.it

Art. 6

(Cause di inammissibilità)

1. Sono considerati inammissibili i programmi di intervento:
 - a. presentati da soggetti diversi da quelli indicati all'art. 3 del presente Decreto e non in possesso dei requisiti previsti al medesimo articolo;
 - b. sottoscritti da soggetti diversi da quelli cui si riferiscono i dati anagrafici inseriti nelle autodichiarazioni;
 - c. che prevedono attività differenti da quelle indicate all'art. 4 del presente Decreto;
 - d. privi della documentazione indicata all'art. 5 del presente Decreto;
 - e. che non ottemperano ai chiarimenti/integrazioni richiesti dall'autorità competente nei termini perentori previsti;
 - f. che prevedono attività già finanziate ai sensi dell'art. 29 del Reg. (UE) 1308/2013, o di altre norme dell'Unione europea, nazionali o regionali;
 - g. presentati da soggetti di cui viene accertata la partecipazione a più reti di impresa.
2. Per la presentazione del programma di intervento valgono le disposizioni in materia di cumulo di cui all'art. 8 del Reg. (UE) n. 702/2014.
3. Sono esclusi dal finanziamento i programmi di intervento avviati prima della domanda di partecipazione.
4. L'ammissione al finanziamento è effettuata con riserva di verifica dei requisiti e delle autocertificazioni presentate. L'esito negativo delle verifiche comporta l'inammissibilità del programma di intervento.

Art. 7

(Stanziamiento disponibile e intensità dell'aiuto)



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA'
AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA'
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

1. Le risorse disponibili per il finanziamento dei programmi di intervento ritenuti ammissibili ammontano ad euro 4.000.000,00 (quattromilioni/00).
2. L'intensità di aiuto non supera il:
 - 50% dell'importo dei costi ammissibili nelle Regioni Calabria, Campania, Basilicata, Puglia e Sicilia;
 - 40% dell'importo dei costi ammissibili nelle altre regioni.
3. Il programma di intervento presentato deve avere un importo complessivo non inferiore ad € 200.000,00 (duecentomila/00) e non superiore ad € 400.000,00 (quattrocentomila/00).

Art. 8

(Durata del programma di intervento)

1. Il beneficiario è tenuto a garantire la realizzazione delle attività ed il conseguente raggiungimento degli obiettivi identificati entro e non oltre il termine di 36 mesi dalla comunicazione di avvenuta registrazione del decreto di approvazione del programma di intervento.
2. Il Ministero si riserva la facoltà di concedere la proroga del termine, previa presentazione di istanza motivata e relazione sullo stato di attuazione dell'attività realizzata.

Art. 9

(Valutazione dei programmi di intervento)

1. I programmi di intervento sono esaminati e valutati da un'apposita Commissione a tal fine nominata, sulla base dei seguenti criteri:

Elementi di valutazione		Punteggio massimo
1	Numero di imprese che partecipano alla rete: 1 punto per ogni impresa aderente oltre le 5 obbligatorie (fino ad un massimo di 7 punti)	7
2	Adesione al sistema organizzato riconosciuto ai sensi del Reg. UE n. 1308/2013 <i>per la rete che aderisce ad una OP o per la rete che al suo interno ha almeno uno dei soggetti riconosciuto come OP:</i> 10 punti	10
3	Localizzazione delle sedi operative delle aziende o PMI partecipanti: <i>in almeno 2 Regioni:</i> punti 6 <i>in più di 2 Regioni:</i> punti 12	12



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA'
AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA'
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

4	Percentuale di aziende agricole partecipanti alla rete: <i>oltre 60%: 10 punti</i> <i>oltre 80%: 15 punti</i> con arrotondamento al decimale inferiore	15
5	Numero di imprese agricole che partecipano alla rete condotte da giovani agricoltori: 4 punti per ogni impresa agricola condotta da giovani agricoltori (fino ad un massimo di 8 punti)	8
6	Presenza nella rete di imprese che svolgono attività di trasformazione e/o commercializzazione del prodotto (da registro imprese): <i>per impresa di trasformazione: 4 punti (fino ad un massimo di 4 punti)</i> <i>per impresa di commercializzazione: 4 punti (fino ad un massimo di 4 punti)</i>	8
7	Qualità complessiva del programma di intervento (valutata sulla base dell'eshaustività della proposta, con particolare riferimento all'approccio metodologico ed ai contenuti degli interventi previsti a supporto delle attività. La valutazione terrà conto, tra l'altro, dell'efficacia, della concretezza, della funzionalità e della contestualizzazione dell'attività proposta, tenendo in considerazione la capacità previsionale e progettuale nonché il livello di dettaglio, la chiarezza e l'eshaustività della trattazione. Saranno altresì valutate la coerenza dei tempi di realizzazione delle attività proposte e la tempestività degli interventi): <i>Ottimo: punti 20</i> <i>Più che adeguato: punti 15</i> <i>Adeguato: punti 10</i> <i>Parzialmente adeguato: 5</i> <i>Non adeguato: 0</i>	20
8	Adeguatezza delle risorse organizzative ed umane del proponente valutata sulla base del sistema dei ruoli e delle relative qualifiche delle risorse umane dedicate al programma di intervento, delle modalità di interazione tra le figure chiave dell'organizzazione, delle procedure di coordinamento tra le diverse unità/funzioni previste. La valutazione terrà conto dell'efficacia e dell'efficienza del gruppo di lavoro dedicato allo svolgimento delle attività progettuali: <i>Ottimo: punti 20</i> <i>Più che adeguato: punti 15</i> <i>Adeguato: punti 10</i> <i>Parzialmente adeguato: 5</i> <i>Non adeguato: 0</i>	20
TOTALE		100



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA'
AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA'
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

2. Ai fini dell'ammissione al finanziamento i programmi di intervento devono conseguire un punteggio complessivo non inferiore a 50 punti.
3. I programmi di intervento sono finanziati fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
4. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti a finanziare il proponente collocato ultimo in graduatoria, l'Amministrazione si riserva, previa accettazione da parte dell'interessato, di rimodulare il finanziamento concedibile.

Art. 10

(Modalità di finanziamento dei programmi di intervento)

1. Il finanziamento dei programmi di intervento è erogato come segue:
 - acconti fino all'80% in tre ratei al massimo, commisurati allo stato di avanzamento dei lavori, con contestuale recupero dell'anticipazione. Il primo rateo è assegnabile a titolo di anticipazione nella misura massima del 30% del contributo concesso previa presentazione di fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze. La fidejussione deve garantire la restituzione dell'importo anticipato, maggiorato dell'interesse legale, e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia deve avere validità per almeno tre mesi dalla data di scadenza fissata per la realizzazione del progetto.
 - il saldo finale sarà effettuato dietro la presentazione dell'intera documentazione delle spese sostenute, ivi compresi la documentazione attestante il pagamento effettivo dei documenti contabili i quali dovranno riportare il codice CUP del procedimento amministrativo comunicato dall'amministrazione.
2. I contributi erogabili in più quote sono attualizzati al loro valore alla data di concessione degli stessi. I costi ammissibili sono attualizzati al loro valore alla data di concessione. Il tasso di interesse da utilizzare ai fini dell'attualizzazione è costituito dal tasso di attualizzazione alla data del contributo, come previsto al comma 4 dell'art. 7 del Reg. (UE) n. 702/2014.
3. Il versamento a favore del beneficiario sarà, in ogni caso, subordinato alla effettiva disponibilità delle risorse sullo specifico capitolo di spesa.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA'
AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA'
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

**Art. 11
(Varianti)**

1. Nella realizzazione del programma di intervento i beneficiari possono apportare, previa comunicazione all'amministrazione, variazioni compensative non superiori al 20% tra gli importi delle voci di spesa previste dal piano finanziario.
2. Eventuali variazioni superiori al 20% devono essere preventivamente approvate dall'amministrazione previa presentazione di motivata richiesta da parte dei beneficiari.
3. Devono essere altresì comunicate preventivamente all'amministrazione le eventuali variazioni inerenti le attività previste dal programma di intervento al fine di verificare che siano mantenuti gli obiettivi indicati.
4. La richiesta di variante deve essere presentata prima dell'effettuazione delle relative spese.
5. Gli importi in aumento devono trovare compensazione con diminuzioni relative ad altre voci di spesa.
6. È necessario chiedere sempre la preventiva autorizzazione per le varianti relative alla voce "Attrezzature" specificando dettagliatamente le ragioni della richiesta ed allegando un quadro di raffronto tra il preventivo approvato e la variante richiesta.
7. Non sono consentite variazioni compensative per la voce "Spese generali".

**Articolo 12
(Rendicontazione ed istanza di liquidazione)**

1. I beneficiari, ai fini delle liquidazioni parziali e/o finali, sono tenuti a presentare:
 - istanza di liquidazione timbrata e firmata dal legale rappresentante;
 - relazione sul programma di intervento riportante una dettagliata descrizione dell'attività svolta che evidenzia gli obiettivi parziali o finali conseguiti e gli eventuali scostamenti tra quanto previsto dal programma di intervento e quanto realizzato, fornendone adeguate motivazioni;
 - rendiconto finanziario delle spese effettivamente sostenute;
 - documentazione giustificativa (fatture, mandati di pagamento, attestazioni di pagamento, ecc.) riferita al rendiconto finanziario delle spese sostenute per le attività progettuali.
2. Le eventuali maggiori spese sostenute, rispetto a quelle preventivate ed ammesse, saranno a totale carico del beneficiario del contributo.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA'
AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA'
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

3. La rendicontazione delle spese sostenute deve essere presentata entro 30 giorni dalla scadenza del programma di intervento.

Art. 13
(Esenzione)

1. Le agevolazioni concesse in conformità al presente Decreto sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e che abroga il regolamento (CE) n. 1857/2006.
2. Le agevolazioni previste dal presente provvedimento sono esentati dall'obbligo di notifica alla Commissione Europea ai sensi dell'art. 17 del Regolamento (UE) 702/2014 della Commissione che disciplinano la compatibilità degli aiuti intesi a promuovere gli investimenti nel settore della commercializzazione di prodotti agricoli.
3. Una sintesi delle informazioni relative al presente regime di aiuti è trasmessa alla Commissione europea mediante il sistema di notifica elettronica dieci giorni lavorativi prima della sua entrata in vigore, ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 702/2014.

Art. 14
(Tutela della privacy)

1. Tutti i dati personali di cui l'amministrazione venga in possesso in occasione del presente procedimento verranno trattati secondo quanto disposto dal decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, art. 13.

Art. 15
(Definizione delle controversie)

1. Tutte le controversie derivanti dal presente decreto o dal successivo contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Roma.

Art. 16
(Pubblicazione e informazioni)

1. Eventuali richieste di chiarimenti e/o di informazioni, devono pervenire al seguente indirizzo di posta elettronica: saq2@pec.politicheagricole.gov.it.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA'
AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA'
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

2. Il responsabile del procedimento è il Dott. Pietro Gasparri, Dirigente dell'Ufficio PQAI II - Direzione Generale per la promozione della qualità agroalimentare.
3. Il presente invito è pubblicato alla sezione "Gare" del sito web istituzionale www.politicheagricole.gov.it

IL DIRETTORE GENERALE

Francesco Saverio Abate

*(Documento informatico sottoscritto con firma elettronica
digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del DLgs n.82/2005)*